



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia

ASGI Sede di Trieste, via Fabio Severo 31- Trieste (Italia)
Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: walter.citti@asgi.it

ASGI sede di Udine, via S. Francesco d'Assisi, 39- Udine (Italia)
Tel. – Fax 0432/507115 – e-mail: info@asgi.it

ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)
Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: segreteria@asgi.it

Trieste/Torino, 24 giugno 2010

Spett. UNAR
Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Pari Opportunità
ROMA

Spett. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali
Ministero per i Rapporti con le Regioni
ROMA

Profili discriminatori e di contrasto con la Costituzione, il diritto internazionale ed il diritto comunitario della nuova legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla tutela della famiglia ed il sostegno alla genitorialità, approvata dal Consiglio regionale del F.V.G. nella seduta del 7 maggio 2010 (L.r. FVG 24 maggio 2010 n. 7, ddl n. 90).

Premessa

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2010, n. 7 “*Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006*

(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi", approvata dal Consiglio regionale lo scorso 7 maggio (DDL n. 90 in *Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia*, 1° Supplemento ordinario n. 11 dd. 28 maggio 2010 al *Bollettino Ufficiale* n. 21 dd. 26 maggio 2010),¹ ha fra l'altro introdotto significative modifiche al capo III della legge regionale n. 11/2006 riguardante gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità.

Dette modifiche hanno innanzitutto previsto l'introduzione di nuovi interventi sociali sperimentali regionali volti ad offrire soluzioni abitative a favore delle nuove famiglie mediante la messa a disposizione di unità abitative in affitto ovvero mediante l'erogazione di prestazioni sociali volte ad anticipare i canoni di affitto o sostenere il pagamento dei canoni di locazione, secondo modalità che saranno stabilite con apposito regolamento (art. 35 l.r. FVG n. 7/2010 che introduce l'art. 8 ter l.r. n. 11/2006). Ugualmente, viene prevista l'introduzione di una nuova prestazione sociale consistente in appositi *"voucher per l'accesso a servizi e prestazioni destinate alle famiglie, da assegnare nell'ambito delle politiche regionali per il lavoro"*, a sostegno del *"reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di periodi destinati a impegni di cura e educazione dei figli"* (art. 37 l.r. FVG n. 7/2010 che sostituisce l'art. 11 della legge regionale n. 11/2006).

La nuova normativa inoltre introduce un criterio generale di priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso ai nuovi interventi e benefici sociali sopracitati così come ad alcuni tra quelli già previsti dal capo III della legge regionale n. 11/2006, come le prestazioni sociali di sostegno economico alle gestanti (art. 8 l.r. n. 11/2006), quelle a sostegno della funzione educativa (art. 9 l.r. n. 11/2006), gli interventi volti ad incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare (art. 11), i prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di nuclei familiari in condizioni economiche disagiate (art. 12 l.r. n. 11/2006). Tale criterio di priorità fondato sull'anzianità di residenza viene previsto dall'art. 39 della nuova legge che introduce l'art. 12 bis nella legge regionale n.11/2006.²

Le modalità per l'applicazione di questo criterio di priorità fondato sull'anzianità di residenza saranno definite con *"deliberazione della Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili sui singoli interventi e alla loro natura"*.

Le nuove disposizioni fanno comunque salvi i requisiti di anzianità di residenza già previsti ai fini dell'accesso al beneficio sociale per il sostegno alle nascite o assegno regionale di natalità di cui all'art. 8 bis della l.r. n. 11/2006, introdotto dalla l.r. fvg n. 17/2008, art. 10. Tale norma ha stabilito come condizione per l'accesso al beneficio l'anzianità di residenza in Italia almeno decennale cumulata all'anzianità di residenza almeno quinquennale nel territorio della

¹Il testo della legge è disponibile sul sito:

<http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2010/05/28/11>

² Nuovo art. 12 bis l.r. n. 11/21006: *"Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui al presente Capo, a eccezione dei benefici previsti dagli artt. 7bis, 8 bis, 9 bis, 9 ter e 10, sono attuati con priorità a favore dei nuclei familiari di cui almeno uno dei genitori risieda da almeno otto anni in Italia, anche non continuativi, di cui almeno uno in regione"*.

Regione FVG di almeno uno dei genitori, con le sole deroghe previste per coloro che prestano servizio in regione presso le Forze armate e le Forze di polizia ovvero i corregionali e loro discendenti che rientrano dall'estero (ri)stabilendo la residenza in regione, per lo più discendenti diretti di persone originari del Friuli emigrate in paesi sudamericani tra la fine dell'800 e l'inizio del '900.

Ugualmente la nuova normativa non muta il criterio di anzianità di residenza già previsto ai fini dell'accesso al beneficio sociale denominato "Carta famiglia", di cui all'art. 10 della l.r. n. 11/2006, così come modificato dall'art. 11 c. 13 della l.r. f.v.g. n. 12/2009, consistente nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare. Tale requisito di anzianità di residenza rimane fissato alla soglia minima di otto anni di residenza in Italia di cui uno nel territorio della regione FVG, con le deroghe già richiamate in precedenza per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia e per i corregionali rimpatriati e loro discendenti diretti.

Con la presente si intende evidenziare i profili di incostituzionalità e di violazione del diritto comunitario ed internazionale della nuova normativa. Il criterio di priorità fondato sull'anzianità di residenza appare in contrasto, a nostro avviso, con i principi costituzionali e di diritto internazionale di uguaglianza e parità di trattamento e non discriminazione, così come con i pari principi e quelli di libera circolazione di cui al diritto dell'Unione europea.

I principi costituzionali e la discriminazione all'interno del *corpus* dei cittadini italiani.

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3/2001), la competenza residuale regionale (art. 117 comma 4 Cost.) in materia di assistenza sociale rimane pur sempre vincolata al rispetto dei principi costituzionali, così come dei limiti derivanti dal diritto comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117 comma 1 Cost.), nonché dalle forme di intervento statale che, oltre ad essere espressione dei principi costituzionali sopra richiamati, attengano ai rapporti con l'Unione europea, alla condizione giuridica dei cittadini stranieri (art. 117 comma 2 lett. a Cost.), alla regolamentazione dell'immigrazione (lett. b), così come alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m) e che pertanto rimangono entro l'esclusiva competenza statale.

La tutela della famiglia, dei minori e della genitorialità sono valori protetti dalla Costituzione in un'ottica di universalità (artt. 29, 30, 31 Cost.) in quanto attinenti alla tutela di diritti fondamentali e come tali spettanti a tutti, senza distinzioni o discriminazioni, anche in ottemperanza ai vincoli derivanti da trattati e fonti di diritto internazionale che contengono precise clausole non discriminatorie (ad es. Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, Convenzione ONU sulla tutela delle persone con disabilità,...).

In proposito, va in primo luogo rilevato che la legge quadro 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), all'art 22, definisce le aree degli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi. Tali aree, per quello che interessa in questa sede, include anche le ***misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art 16*** della medesima legge che al comma 3 prevede che "*nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi*

sociali hanno priorità: a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli art 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n 448".

In relazione, dunque, alla prestazioni di assistenza sociale che attengono alla tutela della famiglia, dei minori e della funzione genitoriale, vengono dunque in rilievo i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Viene in rilievo poi l'art. 38 della Costituzione che riserva ad **ogni** cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Inoltre, l'art. 120 della Costituzione impedisce alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ovvero limitino l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. L'art. 97 Cost. assicura il buon andamento e l'imparzialità degli uffici della Pubblica Amministrazione.

Si ritiene dunque che la nuova legge regionale del FVG sulla famiglia introduca dei criteri di difformità di trattamento all'interno del *corpus* dei cittadini italiani residenti nel FVG, anche solo nelle modalità di un criterio di priorità nell'accesso a benefici sociali, che non appare fondata su una razionale causa giustificatrice rispetto alle funzioni di tutela della famiglia e della genitorialità, per loro natura universalistiche, in ragione di principi costituzionali e vincoli di diritto internazionale.

La discriminazione "indiretta" verso i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari

Per quanto concerne i **cittadini comunitari**, il principio di non discriminazione trova il fondamento giuridico innanzitutto nell'**art. 18 c. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 12 del Trattato sulla Comunità Europea)**, il quale dispone che *"nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità"*. Ugualmente, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione trova fondamento nella cittadinanza dell'Unione che conferisce ai cittadini dell'Unione europea la titolarità dei diritti e l'assoggettamento ai doveri previsti nei trattati (art. 20 c.2 TFUE, già art. 17 TCE).

La **Corte di Giustizia** ha affermato che il divieto contenuto nell'articolo 12 T CE (ora art. 18 c. 1 TFUE) *"richiede la perfetta parità di trattamento, negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione"*(sottolineatura nostra).³

L'art. 45 del TFUE (già art. 39 TCE) *"assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea"* ed afferma l'esigenza che a tale fine sia assicurata *"l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro"*. L'art. 49 del TFUE (ex art. 43 del TCE) riguarda il diritto di stabilimento e vieta *"le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro"*.

³ Sentenza *Data Delecta*, C-43/95, par. 16

Al fine della realizzazione di tali principi di libertà di circolazione e di stabilimento dei lavoratori all'interno della Comunità europea, è stato approvato il Regolamento comunitario n. 1612/1968 che all'art. 7 c. 2 ha sancito il principio di parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori di altri Stati membri in materia di vantaggi sociali e fiscali.

Per effetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea) - che ha progressivamente esteso l'ambito di applicazione dell'art. 12 del T CE - la regola della parità di trattamento trova applicazione anche ai diritti e vantaggi sociali e fiscali non direttamente connessi all'impiego del lavoratore comunitario che ha esercitato il diritto alla libera circolazione, qualora possa ravvisarsi la capacità della prestazione medesima a facilitare la mobilità dei cittadini comunitari all'interno dello spazio comune europeo (sentenza CGE 31.05.1979, *Even*).⁴ A partire dal medesimo Regolamento n. 1612/68/CEE (art. 9) è stata pacificamente prevista la parità di trattamento del lavoratore comunitario migrante e dei suoi familiari con i lavoratori nazionali per quanto concerne i diritti e i vantaggi accordati in materia di abitazione, in quanto funzionali alla piena realizzazione della libertà di circolazione dei lavoratori.

Ugualmente, si ritiene che le prestazioni sociali a sostegno della famiglia e della genitorialità di cui alla legge regionale FVG n. 11/2006, così come modificata dalla legge regionale ddl n. 90/2010, possano qualificarsi quali "prestazioni familiari" ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1, lett. h del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e successive modifiche (ora Regolamento comunitario n. 883/2004 entrato in vigore il 1 maggio 2010) e dunque sottoposto al regime di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali con riferimento ai lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea, siano essi cittadini di un altro Paese membro dell'Unione, che di paesi terzi. Questo per effetto della lettura combinata degli artt. 1, 3, 4 e dell'allegato I del citato Regolamento, per cui per "prestazioni familiari" si intendono tutte le prestazioni, anche a carattere assistenziale e non contributivo, in natura o in denaro, destinate a compensare i carichi familiari, con la sola esclusione degli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato I (e nessun assegno di natalità figura in tale allegato per quanto concerne l'Italia).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha chiarito che la sfera di applicazione *ratione materiae* del Regolamento comunitario n. 1408/71 deve intendersi estesa a tutte le prestazioni sociali a carattere non contributivo previste dal diritto interno che, per contenuti e finalità, possano rientrare nelle definizioni di cui al comma 1, tra cui quella di "prestazioni familiari", qualora i criteri e requisiti soggettivi e oggettivi per l'erogazione delle medesime siano fissati dalla legislazione e non derivino invece da una valutazione individualizzata delle condizioni di bisogno delle persone lasciata alla discrezionalità degli enti locali.⁵

⁴ In virtù dell'art. 7 c. 2 del Regolamento n. 1612/68, la Corte di Giustizia ha affermato il diritto del lavoratore migrante a fruire di agevolazioni finanziarie concesse ai nazionali in occasione della nascita di un figlio (sentenza CGE 14.01.1982, 65/81, *Reina*, principio poi ribadito nella sentenza CGE 10.03.1993, V-111/91, *Commissione c. Lussemburgo*) ed ha ritenuto rientrare nella nozione di vantaggio sociale di cui all'art. 7 del regolamento n. 1612/68/CEE anche altre provvidenze economiche a carattere assistenziale e non contributivo quali ad es. il diritto alla riduzione sulle tariffe ferroviarie concessa da un ente ferroviario nazionale alle famiglie numerose (sentenza CGE 30.9.1975, 32/75, *Cristini*).

⁵ In risposta all'interrogazione al PE presentata dalla parlamentare europea Debora Serracchiani, sull'incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 10 della legge regionale fvg n. 11/2006, così come modificato dalla l.r. n. 12/2009, riguardante la "carta famiglia", il Commissario europeo Špidla, a nome della

L'art. 24 della Direttiva n. 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, recepita in Italia con i d.lgs. nn. 30/2007 e 32/2008, espressamente estende il principio di parità di trattamento a favore dei cittadini comunitari e dei loro familiari anche alla materia dell'assistenza sociale, con le uniche deroghe previste per i primi tre mesi di soggiorno e, per i periodi anche immediatamente successivi, quando il diritto al soggiorno venga esercitato per la ricerca di un'attività occupazionale.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1 dicembre 2009, è entrata parimenti in vigore la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati europei e che all'art. 21 prevede il diritto alla non-discriminazione e che ribadisce, al comma 2 *“il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nell'ambito di applicazione del trattato sull'Unione Europea e di quello sul funzionamento dell'Unione europea”*. Il principio di non discriminazione dunque ha valore e rango di diritto fondamentale.

Nel diritto comunitario il principio di parità di trattamento va inteso non solo come divieto di discriminazioni dirette, quando una persona protetta dal diritto comunitario è trattata meno favorevolmente di un'altra a causa della nazionalità (condizione di straniero), ma anche come divieto di discriminazioni indirette, quando cioè una disposizione, un criterio, una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone di diversa nazionalità protette dalle norme comunitarie in una posizione di particolare e sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini dello Stato membro. Tale nozione di discriminazione indiretta è ricavabile tanto dalle direttive europee anti-discriminazione (direttiva n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE, direttiva n. 2006/54/CE, direttiva n. 2004/113/CE) quanto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia europea. Nella sentenza della Corte di Giustizia europea *Scholz*, ad esempio, adottata in materia di libera circolazione dei lavoratori, la Corte ha affermato che *“l'art. 48 del Trattato vieta non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche quelle dissimulate che, fondandosi su altri criteri, pervengono comunque al medesimo risultato”* (CGE; 23.02.1994, *Scholz*, C- 419/92). La Corte ha precisato che *“una simile interpretazione, necessaria a garantire l'efficacia di uno dei principi basilari della comunità, è espressamente riconosciuta nel 5° considerando del regolamento n. 1612/68, in cui si legge che la parità di trattamento dei lavoratori deve essere assicurata “di diritto e di fatto”* (CGE, sentenza 12.02.1974, *Sotgiu*, Causa 152/73) .

Commissione, in data 4.12.2009 ha così precisato: *“Le prestazioni familiari rientrano nel campo di applicazione del regolamento 1408/71 e sono designate come “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I”. L'allegato I non riguarda l'Italia e quindi non si applica in questo caso. Perciò se la “carta famiglia” del Friuli Venezia Giulia è una prestazione familiare come definito dal regolamento 1408/71, deve essere concessa in conformità del diritto comunitario, cioè nel rispetto dei principi di non-discriminazione e di parità di trattamento”*.

Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea è consolidato il principio per cui il criterio della residenza può fondare una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento europeo.

La Corte di Giustizia ha infatti chiarito, con riferimento al principio di non-discriminazione tra cittadini comunitari previsto nei Trattati Europei - ed ora assunto a diritto umano fondamentale in quanto contemplato dalla Carta europea dei diritti fondamentali- che il requisito della residenza ai fini dell'accesso ad un beneficio può integrare una forma di illecita discriminazione "dissimulata" in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini piuttosto che dai lavoratori comunitari, finendo dunque per privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi (ad es. *Meints*, 27.11.1997; *Meussen*, 8.06.1999; *Commissione c. Lussemburgo*, 20.06.2002). Per una decisione emblematica che ha riguardato il nostro Paese, si veda la sentenza che ha condannato l'Italia per le agevolazioni tariffarie a vantaggio delle persone residenti per l'accesso ai Musei Comunali (sentenza 16 gennaio 2003 n. C-388/01, parr. 13 e 14): "...il principio di parità di trattamento,....., vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, produca, in pratica, lo stesso risultato. Ciò avviene, in particolare, nel caso di una misura che preveda una distinzione basata sul criterio della residenza, in quanto quest'ultimo rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, considerato che il più delle volte i non residenti sono cittadini di altri Stati membri".

Molteplici sono stati i casi in cui la Corte di Giustizia europea ha bocciato come contrarie al principio di non discriminazione per motivi di nazionalità di cui al diritto comunitario disposizioni nazionali in materia di accesso a prestazioni e vantaggi sociali basate sul criterio di residenza o di anzianità di residenza.

Due sono in particolare le sentenze della Corte di Giustizia europea che si adattano, per somiglianze ed analogie, con la problematica in esame. La prima è la sentenza *Commissione c. Lussemburgo* (CGE, 20.06.2002, C- 299/01, relativa ad una normativa del Principato del Lussemburgo che introduceva il requisito di durata quinquennale della residenza nel territorio lussemburghese ai fini della concessione della prestazione assistenziale del reddito minimo garantito. A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha inequivocabilmente concluso che tale requisito costituiva una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri e, di conseguenza, il Lussemburgo veniva meno agli obblighi di cui all'art. 7 c. 2 del Regolamento CEE n. 1612/68 e all'art. 43 del Trattato (ora art. 49 TFUE). La seconda è la sentenza *Commissione c. Lussemburgo* (CGE, 10.03.1993, C-111/91), relativa ad una disposizione sempre del Principato del Lussemburgo, che prevedeva un requisito di residenza nell'anno precedente alla nascita del bambino per l'erogazione di un assegno di natalità. La Corte di Giustizia ha concluso che un requisito del genere poteva essere più facilmente soddisfatto da una cittadina lussemburghese che da una cittadina di un altro Stato membro e dunque costituiva una disparità di trattamento indirettamente discriminatoria non giustificata da scopi legittimi e pertanto in violazione del principio di non discriminazione nella fruizione di vantaggi sociali di cui all'art. 7 c. 2 del Regolamento n. 1612/68 e all'art. 52 del TCE (ora art. 49 TFCE).

Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, infatti, una discriminazione indiretta può essere compatibile con il diritto comunitario se l'autore può richiamare, a deroga

del principio di parità di trattamento, fondati motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica ovvero giustificazioni tese al perseguimento di una finalità legittima, indipendente dalla nazionalità delle persone considerate, e commisurate allo scopo perseguito, cioè adeguate al perseguimento dell'obiettivo e rispondenti ad un criterio di proporzionalità tra scopo perseguito e svantaggio arrecato (ad es. CGE, *sentenza Schöning*, 15 gennaio 1998, C 15/96).

Dalla medesima giurisprudenza, si riscontra l'infondatezza di cause giustificative basate su mere considerazioni di bilancio e di spesa pubblica, adducendo la "limitatezza delle risorse disponibili" e il conseguente "stato di necessità" di individuare dei criteri di selezione dei beneficiari delle prestazioni volti a privilegiare i lungo residenti in quanto questi avrebbero contribuito in misura proporzionalmente maggiore alle entrate pubbliche.

Nel diritto europeo i principi di non discriminazione e la libertà di circolazione all'interno dello spazio europeo costituiscono norme e diritti fondamentali riconosciuti dalle norme dei Trattati, inclusa ora la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per cui non possono essere previste dagli ordinamenti interni degli Stati normative in grado di produrre conseguenze sfavorevoli in capo a soggetti per effetto del mero esercizio da parte loro della libertà di circolazione all'interno dello spazio europeo. In altri termini, considerazioni di spesa pubblica e di bilancio fondate sull'intenzione di limitare le spese non possono giustificare una discriminazione, altrimenti la fruizione di diritti fondamentali collegati alla cittadinanza europea, quali la libertà di circolazione e di soggiorno senza subire discriminazioni per motivi di nazionalità, verrebbe condizionata dalle finanze degli Stati membri, con ciò perdendo ogni significato.⁶

Infine, si sottolinea che il divieto di discriminazioni, anche indirette, fondate sulla nazionalità richiede la perfetta parità di trattamento tra cittadini nazionali e comunitari. (Sentenza CGE, *Data Delecta*, C-43/95, par. 16). Tale concetto di "perfetta" parità di trattamento esclude, dunque, ogni legittimità ad un criterio di anzianità di residenza, non solo quando esso è posto come requisito o condizione di accesso ad un beneficio, ma ugualmente quando è posto soltanto come criterio fondante una priorità od una precedenza nell'accesso a tale beneficio, ad esempio tramite l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in graduatoria .

La discriminazione "diretta" ed "indiretta" verso talune categorie di cittadini di Paesi terzi protetti dal diritto europeo.

Rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario anche il principio di parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale tra cittadini nazionali e **cittadini stranieri di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**, di cui alla direttiva n. 2003/109/CE (art. 11 c. 1 lett. f), attuata in Italia con il

⁶ A tale riguardo vale la pena citare le considerazioni espresse innanzitutto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in materia di parità tra i due sessi, perfettamente estensibili *mutatis mutandis* al principio di non discriminazione per motivi di nazionalità tra i cittadini dell'UE, che costituisce come nota norma imperativa di carattere generale dell'ordinamento europeo: "*D'altronde, ammettere che considerazioni di bilancio possano giustificare una differenza di trattamento tra uomini e donne, la quale, in loro mancanza, costituirebbe una discriminazione indiretta basata sul sesso, comporterebbe che l'applicazione e la portata di una norma tanto fondamentale del diritto comunitario quale quella della parità tra uomini e donne possano variare, nel tempo e nello spazio, a seconda dello stato delle finanze pubbliche degli Stati membri*" (CGUE, Sentenza *Helga Kutz-Bauer c. F.H. Hamburg*, 20.03.2003, C- 187/00).

d.lgs. n. 3/2007 che ha modificato l'art. 9 del T.U. immigrazione. L'art. 11 comma 1 lett d) Direttiva n. 109/2003 infatti così prevede: *“Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...) d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale (...) f) l'accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché la procedura per l'ottenimento dell'alloggio”*. La direttiva medesima non consente in particolare agli Stati membri di derogare dal principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale con riferimento a quelle prestazioni aventi carattere essenziale (art. 11 comma 4) intendendosi per esse quelle comprendenti un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale (genitoriale) e l'assistenza a lungo termine (*considerando* n. 13 alla direttiva, sottolineatura nostra). Le prestazioni sociali previste dal capo III della legge regionale n. 11/2006 sono dunque a pieno titolo definibili come “essenziali” ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario. Ne deriva pertanto che i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti residenti nel FVG debbono godere dell'accesso a tali prestazioni e all'alloggio a condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali, ivi inclusa la tutela dalle discriminazioni indirette o dissimulate fondate sull'anzianità di residenza.

Rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario anche il principio di parità di trattamento in materia di accesso all'assistenza sociale tra cittadini nazionali e **beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria**, di cui alla direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251. L'art. 28 di detta direttiva stabilisce infatti che *“1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ricevano, nello Stato membro che ha concesso tali status, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione 2. In via d'eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale per i beneficiari della protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione”*. La portata di tale diritto alla parità di trattamento del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria è ulteriormente chiarito dal *considerando* n. 33 introduttivo al testo della direttiva medesima, nel quale si afferma: *“Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali, assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati”*.

La Repubblica italiana ha recepito pienamente il principio di parità di trattamento prevedendo espressamente che *“I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino in materia di assistenza sociale e sanitaria”* (art. 27 d.lgs. n. 251/2007). I rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria pertanto non possono essere fatti oggetto di discriminazioni, anche solo indirette o dissimulate.

E' ormai consolidato l'orientamento della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale la nozione di parità di trattamento in materia di “sicurezza sociale” contenuta negli **Accordi di Associazione euro mediterranei sottoscritti tra CE e rispettivamente Marocco, Algeria,**

Tunisia, nonché nelle norme applicative dell'**Accordo di associazione con la Turchia** - ed ancor prima negli accordi di cooperazione che li hanno preceduti- debba essere intesa allo stesso modo dell'identica nozione contenuta nel regolamento (CE) n. 1408/71 (ora Regolamento CE n. 883/2004) con riferimento dunque a quelle prestazioni sociali anche non contributive che possano ricollegarsi alle definizioni di cui all'art. 4 del Regolamento medesimo (Corte di Giustizia europea 15/01/1998 C-113/97 caso *Henia Babahenini c. Regno dl Belgio*; CGE, ordinanza 17.04.2007, caso *Mamate El Youssfi c. Office National des Pensions*). Di conseguenza, la previsione di criteri discriminatori anche solo indiretti o dissimulati nei confronti di lavoratori di tali nazionalità residenti nel FVG per l'accesso ai benefici di cui alla legge n. 11/2006, così come modificata dal ddl n. 90 violerebbe norme di diritto comunitario quali sono a tutti gli effetti quelle contenute negli Accordi di Associazione euro-mediterranei sottoscritti tra CE e rispettivamente Regno del Marocco, Tunisia, Algeria e nelle norme applicative dell'Accordo di Associazione CE-Turchia.⁷

Per tutte queste categorie di cittadini di Paesi terzi, infatti si ribadisce che il principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale, essendo previsto da una norma di diritto comunitario, va interpretato secondo i canoni "comunitari" fissati dalla Corte di Giustizia dell'UE, e dunque come divieto tanto di discriminazioni dirette, quanto di discriminazioni indirette fondate sul criterio di anzianità di residenza.

L'inconciliabilità del criterio di anzianità di residenza rispetto alle norme di diritto comunitario applicabili nei confronti dei cittadini di altri Paesi membri dell'UE e degli altri cittadini di Paesi terzi protetti dal diritto comunitario, rafforza ulteriormente l'argomentazione in favore dell'illegittimità del medesimo criterio di anzianità di residenza nei confronti di cittadini italiani che si trovassero pure eventualmente svantaggiati in ragione dell'applicazione della normativa regionale del FVG qui in esame, essendo vietate nel nostro ordinamento le "discriminazioni a rovescio". Con due importanti sentenze, la Corte Costituzionale ha infatti stabilito che, in caso di deteriore trattamento della situazione puramente interna riferita al cittadino italiano rispetto a quella applicabile all'omologa situazione disciplinata dal diritto comunitario, alla luce del principio costituzionale di eguaglianza, la posizione soggettiva garantita dal diritto comunitario sarà l'elemento su cui misurare anche la disciplina riservata alla situazione nazionale (Corte Costituzionale, sent. 16.06.1995, n. 249; Corte Cost., sent. 30.12.1997, n. 443). In altri termini il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione vieta le "**discriminazioni a rovescio**", quelle cioè che si verificherebbero in danno del cittadino italiano quando, per effetto di una norma comunitaria, una persona o un soggetto comunitario godrebbe in Italia di un trattamento più favorevole di quello previsto in una situazione analoga per il cittadino o soggetto nazionale in virtù della norma di diritto interno. Il divieto di discriminazioni a rovescio è stato di recente riaffermato con l'art. 14 bis della legge 7.7.2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).⁸

⁷ Per la giurisprudenza italiana in proposito si veda: Tribunale di Genova, ordinanza 3 giugno 2009, A. c. *INPS*, in http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=849&l=it, Tribunale di Verona, ordinanza 14 gennaio 2010 in http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=981&l=it.

⁸ "1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri

La discriminazione verso i cittadini extracomunitari.

L'art. 2 c. 2 del T.U. immigrazione prevede che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. L'art. 41 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98) prevede un principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale a favore degli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. L'art. 43 del T.U. immigrazione vieta le discriminazioni, anche su basi di nazionalità, nel godimento ed esercizio da parte del cittadino straniero dei diritti e delle libertà fondamentali. A parere della dottrina, tali disposizioni possono essere configurate come correlate congiuntamente tanto alla condizione giuridica dello straniero e alla tematica dell'immigrazione così come alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti agli stranieri in condizioni di parità con i cittadini nazionali, in virtù di una lettura combinata degli ambiti riservati alla legislazione esclusiva dello Stato di cui all'art. 117 comma 2 lett. a) b) e m) Cost. Alla luce di tale lettura, il principio di uguaglianza e di parità di trattamento ed il conseguente divieto di discriminazioni, anche indirette o dissimulate, di cui agli artt. 2, 41 e 43 del d.lgs. n. 286/98, così come all'art. 2 della legge n. 328/2000, dovrebbero ritenersi un *minus* obbligatorio, che le Regioni, nell'esercizio delle loro potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza sociale, non possono comprimere o addirittura abrogare.⁹

Per tale ragione, riteniamo che il criterio di priorità a favore dei nuclei familiari lungo residenti stabilito dalla normativa regionale del FVG qui in esame, fondando una discriminazione indiretta o dissimulata a danno soprattutto dei cittadini stranieri, sia in contrasto innanzitutto con gli obblighi di natura internazionale derivanti dall'adesione e ratifica del nostro Paese ai seguenti strumenti di diritto internazionale pattizio (art. 10 comma 2 Cost.; art. 117 Cost.):

- art. 26 Patto internazionale ONU sui diritti civili e politici (clausola generale di non – discriminazione);
- art. 2 c. 2 Patto internazionale ONU sui diritti economici, sociali e culturali (clausola generale di non discriminazione così come interpretata dal General Comment n. 20 del Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, 25 maggio 2009);
- art. 14 della Convenzione europea dei diritti umani (principio di non discriminazione) in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione medesima (tutela dei diritti patrimoniali);
- art. 10 Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975 in materia di parità di trattamento tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali anche in

dell'UE residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale”

⁹ Al riguardo, Cecilia Corsi, *Immigrazione e ruolo degli enti territoriali*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2005, pp. 36 – 50; Paolo Bonetti, *I principi, i diritti e doveri. Le politiche migratorie*, in *Diritto degli stranieri*, a cura di B. Nascimbene, Padova, Cedam, 2004, p. 176- 194.

- materia di sicurezza sociale e art. 6 Convenzione OIL n. 97/1949 in materia di parità di trattamento tra lavoratori migranti e nazionali riguardo all'alloggio. Alla prima convenzione si fa espresso riferimento nell'art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione);
- art 16 della Carta sociale europea sul diritto all'assistenza sociale per le persone sprovviste di mezzi sufficienti, in combinato disposto con l'art. E parte V (principio di non discriminazione su basi di nazionalità)

In particolare, la **Convenzione Europea dei diritti umani** dispone all'art. 14 che il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti nella Convenzione debba essere assicurato a tutti senza alcuna distinzione, ivi compresa quella basata sulla nazionalità. Tra questi diritti vi è quello espressamente indicato all'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea medesima, che riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto dei suoi beni patrimoniali. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ritenuto che tra i diritti patrimoniali debbano essere incluse anche le prestazioni sociali, quindi tutte le forme di assistenza sociale, anche quelle che non si basano su un precedente rapporto di contribuzione.¹⁰ Secondo la Corte di Strasburgo soltanto ragioni di particolare rilevanza possono giustificare un trattamento differenziato, basato anche indirettamente sulla nazionalità, e non sono tali le ragioni fondate su considerazioni di bilancio o contenimento della spesa pubblica. Così non sono state accolte dalla Corte di Strasburgo le argomentazioni avanzate dal governo francese nel caso *Koua*, fondate sulla necessità di equilibrare le spese di welfare con le risorse disponibili, restringendo conseguentemente la platea dei destinatari in ragione della cittadinanza, né quelle proposte dal governo austriaco nel caso *Gaygusuz* facenti riferimento ad un'asserita "speciale responsabilità" che lo Stato avrebbe nei confronti dei propri cittadini, dei quali dovrebbe avere dunque prioritariamente cura provvedendo ai loro bisogni con criteri di preferenza rispetto ai non cittadini (Corte europea dei diritti dell'Uomo, sentenza *Koua Poirrez c. Francia*, 30 settembre 2003 in particolare paragrafo 43; sentenza *Gaygusuz c. Austria*, 16 settembre 1996, in particolare paragrafo 45).¹¹

Si deve peraltro aggiungere che la **Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo** vieta ogni discriminazione a danno dei minori, incluse quelle su basi di nazionalità ed in relazione allo status dei genitori, anche in relazione agli interventi a supporto della genitorialità, ai diritti di cittadinanza sociale e di welfare (artt. 18, 26 e 27 in combinato disposto con l'art. 2). Ugualmente la **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità**, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, prevede il diritto alla protezione di tutte le persone con disabilità, escludendo qualsiasi discriminazione, qualunque ne sia il fondamento, e dunque anche quelle fondate sulla nazionalità, anche in relazione al diritto a raggiungere adeguati livelli di vita e protezione sociale ed al diritto dei genitori di un minore disabile di ottenere un aiuto appropriato nell'esercizio delle loro responsabilità genitoriali. (art. 23 e 8 in combinato disposto con art. 5). Ne consegue, ad esempio, che la condizione di

¹⁰ Ad es. sentenza 16 settembre 1996 caso *Gaygusuz c. Austria* [ricorso n. 17371/90] e sentenza 30 settembre 2003 resa nel caso *Koua Poirrez c. Francia* [ricorso n. 40892/1998].

¹¹ A tali sentenza della CEDU ha fatto espresso riferimento la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010.

sfavore e di trattamento peggiore riservata dalla nuova normativa regionale del FVG ai nuclei familiari ove nessuno dei due genitori abbia almeno otto anni di residenza in Italia, di cui uno nel FVG, nell'accesso alle prestazioni di reinserimento lavorativo a favore dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità, viene necessariamente a violare i dettami e i principi di non discriminazione di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e gli obblighi che con la sua ratifica la Repubblica Italiana si è assunta. A tale riguardo, si rammenta che la Corte Costituzionale con le sentenze n. 306/2008 e 11/2009 ha affermato che le prestazioni assistenziali che si riferiscono al soddisfacimento di diritti fondamentali, quali quello alla salute- inteso anche come accesso ai rimedi possibili, anche parziali, derivanti da menomazioni indotte da condizioni di disabilità- sono soggette ad un divieto di discriminazione tra cittadini nazionali e stranieri regolarmente soggiornanti. Tale divieto deriva dalla necessaria ed immediata applicazione nel nostro ordinamento di norme di diritto internazionale universalmente riconosciute cioè aventi natura consuetudinaria e di *jus cogens* per effetto dell'art. 10 c. 1 Cost.. Ugualmente, con l'ordinanza n. 285/2009, la Corte ha affermato l'illegittimità di ogni discriminazione tra cittadini nazionali e stranieri regolarmente soggiornanti nell'accesso a prestazioni sociali afferenti alla condizione di disabilità per effetto dell'entrata in vigore nel nostro ordinamento della citata Convenzione ONU per la tutela delle persone con disabilità.

La Corte Costituzionale – con le note sentenze 348 e 349 del 2007- ha riconosciuto che il diritto pattizio internazionale, incluse le sentenze interpretative della Corte di Strasburgo, costituisce ormai, ai sensi del nuovo art. 117 Cost., parametro di costituzionalità delle norme interne; in altri termini, le norme del diritto internazionale pattizio incluse le norme della CEDU così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, hanno un carattere sovraordinato e prevalente su qualunque norma interna, nazionale o regionale, anche posteriore ad esse confliggenti; l'eventuale contrasto tra una norma interna e quella pattizia internazionale implicherebbe dunque un profilo di illegittimità costituzionale della prima e, dunque, la sua impugnazione giurisdizionale con richiesta di rinvio degli atti alla Corte costituzionale nel caso in cui non fosse possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa interna.

Il criterio di priorità a favore dei nuclei familiari lungo residenti in Italia di cui alla nuova legge regionale del FVG, profila a nostro avviso una palese violazione dei **principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (artt. 2 e 3 Cost.)**. Innanzitutto la Corte Costituzionale ha un consolidato orientamento per cui allo straniero deve applicarsi il *principio di eguaglianza* col cittadino previsto dall'art. 3 Cost. per quanto riguarda la titolarità dei *diritti inviolabili dell'uomo* riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., i quali devono ritenersi comunque assicurati allo straniero anche sulla base degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, per effetto dell'art. 10 c. 1 e 2 Cost. e dell'art. 117 comma 1 Cost. In secondo luogo, il criterio della ragionevolezza è stato utilizzato di recente dalla Corte Costituzionale per valutare la legittimità di restrizioni e trattamenti differenziati imposti agli stranieri anche in relazione a prestazioni sociali non a carattere fondamentale. Se infatti, come ha più volte ribadito la Corte Cost., nei confronti del cittadino straniero il legislatore gode di un'ampia discrezionalità (nel rispetto comunque dei limiti all'esercizio della potestà legislativa imposti dagli artt. 10, co. 2, e 117 Cost.), tale discrezionalità trova comunque un limite nella

«non manifesta irragionevolezza» delle sue scelte, ovvero nella necessità che i trattamenti differenziati siano giustificati dall'esigenza effettiva di tutelare valori di pari rango rispetto a quelli che vengono compressi o sacrificati. In altri termini, la ragionevolezza di un trattamento differenziato deve valutarsi in relazione alle finalità e funzioni della norma medesima e degli istituti cui essa si riferisce.

Così, con la sentenza n. 432/2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia sul trasporto pubblico regionale e locale perché, nello stabilire il diritto alla circolazione gratuita sui mezzi pubblici delle persone totalmente invalide per cause civili, riservava tale diritto ai cittadini italiani e comunitari residenti nella Regione, escludendone invece i cittadini di paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. Il **principio di ragionevolezza** è stato utilizzato dalla Corte Costituzionale al fine di evitare di poter introdurre nell'insieme degli invalidi civili residenti elementi di distinzione soggettiva del tutto arbitrari, non sussistendo alcun ragionevole collegamento tra lo status di cittadino italiano, quale condizione di ammissibilità al beneficio del trasporto gratuito stabilita dalla norma regionale, e le altre condizioni logicamente collegate alla sua fruizione (la totale invalidità e la residenza nella Regione lombarda).

A tale riguardo, si sottolinea come le finalità della legge regionale n. 11/2006 siano quelle di *"riconoscere e sostenere la famiglia, soggetto sociale e nucleo fondante delle comunità"* e *"valorizzare i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli"*, con riferimento *"ai principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali in materia"* (art. 1 l.r. n. 11/2006, come modificata dalla l.r. f.v.g ddl n. 90)

Vengono dunque richiamate finalità e principi a carattere universalistico e centrati sulla dignità della persona umana, senza possibilità di distinzioni e discriminazioni, mentre non trova alcuno riscontro nelle premesse della normativa una supposta esigenza di realizzare condizioni privilegiate di accesso per i lungo residenti in Regione. Tale criterio di priorità finisce necessariamente, nei risultati e nelle intenzioni, come "intento" ed "effetto", per escludere soprattutto le famiglie composte da immigrati stranieri, anche comunitari.

E' del tutto evidente, dunque, che il criterio fondante la distinzione e disparità di trattamento, su base di nazionalità, in forma indiretta, introdotto dalla norma regionale qui in esame appare del tutto arbitrario ed irragionevole rispetto alle stesse finalità della legislazione in oggetto e dunque palesemente incostituzionale alla luce dei criteri interpretativi offerti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 432/2005.

Conclusioni

Avendo in considerazione le prerogative assegnate all'UNAR dall'art. 7 del D. lgs. n. 215/03, in particolare dal comma 2) lett. b) (svolgere inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori) e lett. e) (fornire raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica), con la presente chiediamo all'UNAR di sensibilizzare urgentemente il Governo italiano, affinché questi promuova la questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni della l.r. FVG n. 7/2010 dinanzi alla Corte Costituzionale, secondo quanto previsto ed entro i termini prescritti dall'art. 127 Costituzione (sessanta giorni dalla pubblicazione).

Uguale raccomandazione viene con la presente inviata al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete riservare alla presente, porgiamo Distinti saluti.

p. l'ASGI sez. reg. FVG
dott. Walter Citti
Servizio di supporto giuridico
Contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose
Progetto ASGI – Fondazione Charlemagne a finalità umanitarie